

Publicato il 01/07/2025

N. 02067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2024, proposto da Bartolo Giuliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Lipari n. 46899 in data 15 dicembre 2023, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio - ai sensi della legge n. 326/2003 - n. 45636 in data 10 dicembre 2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa

Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Lipari n. 46899 in data 15 dicembre 2023, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio - ai sensi della legge n. 326/2003 - n. 45636 in data 10 dicembre 2004.

Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) il ricorrente è comproprietario di un fabbricato per civile abitazione ubicato nell'isola di Lipari, ove nell'anno 1989 sono stati realizzati lavori di sopraelevazione per la creazione di due vani ad uso lavanderia e di un terrazzo coperto (per un totale di 24,92 metri quadri, di cui utili 14,95 metri quadri); b) è stata, quindi, presentata domanda di sanatoria ai sensi del cosiddetto "terzo condono" e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso il proprio diniego con provvedimento n. 16475 in data 12 settembre 2023, impugnato con ricorso n. 2294/2023 R.G.; c) il provvedimento del Comune di Lipari impugnato in questa sede, anche per illegittimità derivata, si fonda interamente sul parere contrario della Soprintendenza, che è stato ritenuto vincolante; d) il Comune ha, quindi, omesso di effettuare un'istruttoria autonoma; e) l'Amministrazione Municipale, inoltre, non ha comunicato l'avvio del procedimento, né ha inviato il preavviso di diniego; f) tale omissione determina l'illegittimità dell'atto in contestazione, anche alla luce dell'art. 21-octies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, il quale contempla l'annullabilità del provvedimento

nei casi in cui l'apporto del privato avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento; g) sussiste il vizio di difetto di motivazione, in quanto il Comune si è limitato a richiamare il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, senza valutare l'effettivo impatto delle opere sul contesto paesaggistico; h) in casi analoghi l'Amministrazione ha concesso la sanatoria, sicché emerge anche il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento; i) è stato, altresì, violato il legittimo affidamento dell'interessato, avuto riguardo, in particolare, al lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono.

Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorso n. 2294/2023 R.G. è stato respinto da questa Sezione con sentenza n. 341 in data 31 gennaio 2025, fatta eccezione per l'ordine di riduzione in pristino impartito dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali con il provvedimento n. 16475 in data 12 settembre 2023.

Pertanto, per esigenze di sintesi si rinvia *in parte qua* alle motivazioni contenute in tale decisione.

Va aggiunto che il citato provvedimento della Soprintendenza non è mai stato sospeso e che il parziale annullamento in sede di merito non concerne la statuizione con cui l'Amministrazione ha ritenuto l'impossibilità di assentire il condono.

Pertanto, la decisione del Comune è stata assunta sulla base di un provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali *in parte qua* pienamente valido ed efficace.

Ciò precisato, si osserva che: a) il provvedimento che il Comune doveva

adottare era interamente vincolato, sia in quanto veniva in rilievo la creazione di un nuovo volume paesaggisticamente inteso, sia in quanto la valutazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali assume nel procedimento di condono valenza co-decisoria; b) a fronte del diniego della Soprintendenza non era, quindi, contemplata alcuna istruttoria autonoma da parte del Comune; c) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); d) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell'interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); e) nel caso in esame il provvedimento del Comune risulta adeguatamente

motivato attraverso il richiamo, *ex art. 3*, terzo comma, della legge n. 241/1990, al provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, il quale a sua volta richiama la circolare assessoriale, ove si precisa chiaramente l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; f) l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può configurarsi nell'ipotesi di atti vincolati.

Il ricorso va, quindi, respinto, ma, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cristina Consoli

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO